



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7687 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto dal

Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Tosti e Lucia Iacoboni, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Bassi in Roma, via Crescenzo n. 82;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero
dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Bologna non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del DPCM 10.03.2017, pubblicato nella G.U.R.I del 29.05.2017, Serie Generale n.
123, Supplemento Ordinario n. 25, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione

dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)", limitatamente alla disposizione di cui all'art. 3, comma 4, e della Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10.03.2017, nella parte in cui fa riferimento al Comune di Ascoli Piceno (pag. 111, G.U.R.I. del 29.05.2017, Serie Generale n. 123);

per l'accertamento

dell'obbligo del Ministero di Giustizia a provvedere e, correlativo diritto del Comune di Ascoli Piceno a percepire il rimborso nei limiti di cui all'art. 1 della Legge n. 392/1941 di tutte le somme anticipate per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, per un totale di € 1.292.099,19 a titolo di capitale – in quanto le spese sono state sostenute fino al 31.08.2015 – oltre agli interessi legali, da quantificarsi dalla data di effettivo esborso delle somme come documentate, ovvero, in subordine, dalla data di invio dei rendiconti, ovvero, in ulteriore ipotesi subordinata, dalle scadenze stabilite dal d.p.r. 187/1998, con rivalutazione monetaria, con espressa pronuncia sull'incapacità del Decreto emanato di modificare le norme di legge contenute nel d.p.r. 187/1998, e, in ogni caso, sull'irretroattività di percentuali ora per allora determinate;

per la condanna

del Ministero della Giustizia a corrispondere al Comune di Ascoli Piceno la somma di € 1.292.099,19 a titolo di rimborso delle spese di giustizia sopportate sino al 31.08.2015 oltre interessi e rivalutazione;

per l'annullamento

della nota del Ministero della Giustizia prot. m_dg.DOG.01/04/2016.0044798 di riscontro alla messa in mora e diffida a determinare, quantificare e corrispondere le spese sostenute dal Comune di Ascoli Piceno formulata in data 18.03.2016, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositati il 16 agosto 2017:

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U, pervenuto via PEC in data

10.08.2017, avente per oggetto: “Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del DPCM 10.03.2017 (pubbl. in G.U. n. 123 del 29.5.2017”;

- della nota, non conosciuta, del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell’1.8.2017;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositati il 16 novembre 2017:

per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità,

previa adozione delle misure attuative ex art. 59 c.p.a. ovvero dei provvedimenti cautelari ritenuti necessari, penalità di mora dei seguenti atti e provvedimenti, intervenuti dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare n. 4809/2017 emessa da codesto TAR in data 15.09.2017:

della nota del Direttore Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi m_dg.DOG.18/09/2017.0166235.U, pervenuta al ricorrente con PEC del 18.09.2017, avente ad oggetto: “Art. 3 comma 4, DPCM 10 marzo 2017 di attuazione art. 1, comma 439, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Contributo ai Comuni per concorso alle spese sostenute per Uffici Giudiziari fino al 31 agosto 2015”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Interno;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il cons. Anna Maria

Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comuni potenzialmente incisi da un'eventuale rimodulazione in termini sfavorevoli del contributo/finanziamento per effetto dell'eventuale accoglimento del gravame proposto da parte ricorrente, atteso il carattere scindibile del provvedimento gravato in proporzione e nei limiti dell'interesse azionato ed unicamente con riferimento alla posizione della parte originaria ricorrente (v. CdS IV 2203/2018);

Ritenuto che debba tenersi conto della posizione di controinteresse effettivamente ravvisabile in capo ai beneficiari dei contributi ovvero di tutti i comuni destinatari degli stanziamenti di cui alla Tabella D allegata al d.P.C.M., autorizzandosi l'integrazione del contraddittorio, dato l'elevato numero di destinatari, mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;
- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;
- 6.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba, in conseguenza di quanto disposto, pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza nonché dell'elenco nominativo dei comuni controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto, inoltre, che la P.A. resistente:

b.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati;

c.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "pubblicità legale"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che i disposti adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di competenza del ricorrente, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone che parte ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica dell'8 maggio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carminé Volpe, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Carminé Volpe

IL SEGRETARIO